DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO

Art. 1

Nei settori del commercio e del turismo, e' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, quando si verifichi, in determinati e limitati periodi dell'anno, una necessita' di intensificazione dell'attivita' lavorativa, cui non sia possibile sopperire con il normale organico; le condizioni ed i singoli periodi di cui innanzi devono essere accertati, preventivamente alle assunzioni, con provvedimento del capo dell'ispettorato provinciale del lavoro, sentite le organizzazioni sindacali provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Ai contratti stipulati ai sensi del comma precedente, si applica la disciplina stabilita dalla legge 18 aprile 1962, n. 230. (1)(2)

Versione in vigore dal 10 dicembre 1978, non più in vigore dal 14 dicembre 1979 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo
Estremi	Decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1977

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 3 febbraio 1978, n. 18 ha disposto (con l'art. 2 comma 1) che le norme del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876 hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di occupazione e comunque non oltre il 30 settembre 1978.

(2) La L. 24 novembre 1978, n. 737 ha disposto (con l'art. 1) che "le norme di cui al decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, nella legge 3 febbraio 1978, n. 18, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 1979."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-del-contratto-di-lavoro-a-tempo-determinato-nei-settori/art-1/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it